

**DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA****dell'11 dicembre 1987****che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Svezia, del 13 maggio 1986, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti da detta adesione ;

considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Svezia, dell'8 dicembre 1986, è necessario completare le disposizioni previste agli articoli 24 e 25 ter del protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo,

DECIDE :

*Articolo 1*

Il protocollo n. 3 è modificato come segue :

1) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente :

- « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1.

- b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, *mutatis mutandis*, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. »

2) All'articolo 25 ter, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

- « Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta o a Melilla nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto a far risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla. »

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante all'articolo 1, punto 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1987.

*Per il comitato misto*

*Il Presidente*

Stig BRATTSTRÖM